

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 241-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan
relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sottoposto alla vostra ratifica costituisce il primo atto per l'esercizio dei servizi aerei fra l'Italia e il Pakistan. Tale accordo non si differenzia nella sua struttura giuridica da quelli stipulati fra l'Italia e gli altri Stati.

È da notare unicamente che l'accordo in esame è, dal punto di vista giuridico, semplice ma corretto.

I diritti che le due parti contraenti si concedono reciprocamente, investono sia il complesso delle relazioni commerciali aeronanti-

che dirette tra l'Italia ed il Pakistan — relazioni che secondo la terminologia introdotta dalla Convenzione internazionale per l'Aviazione civile di Chicago, sono denominate terza e quarta libertà — sia le relazioni fra i due Stati contraenti e gli Stati terzi, le quali costituiscono la quinta libertà.

L'esercizio dei rapporti compresi sotto la denominazione di quinta libertà, è peraltro sottoposto ad alcune condizioni che danno ad esso carattere secondario nel caso di conflitto fra la quinta libertà e le due precedenti (terza e quarta libertà) e che ne permettono l'incremento solo se ciò non rechi pregiudizio ai

preminenti interessi di una delle due parti contraenti.

Si deve tuttavia riconoscere che nel complesso l'Accordo costituisce un notevole passo per la estensione dei nostri rapporti aeronautici con il Medio e l'Estremo Oriente, giacchè non solo permette diretti rapporti con il Pakistan, ma ci assicura in tale Paese una base che rende più sicuri i rapporti già esistenti con l'Oriente e che permette un più ampio sviluppo di nuove relazioni nella stessa area.

La 3^a Commissione vi invita, pertanto, a ratificare tale accordo.

CARBONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.